# Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale

Quadrimestrale dell'Istituto Internazionale di Studi Giuridici

### Istituto Internazionale di Studi Giuridici

#### L'Istituto ha lo scopo di:

- a) Studiare e dibattere, collaborando anche con altri Enti ed Istituti Internazionali, la soluzione dei problemi che interessano la legislazione di tutti i popoli, in un piano mondiale, attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze e manifestazioni culturali al fine superiore della elaborazione dei principi fondamentali comuni. Tale attività si esplica anche a mezzo di pubblicazioni, di raccolte bibliografiche e di informazioni.
- b) Favorire gli studi di diritto comparato, facilitando le relazioni e gli scambi fra gli studiosi di diritto del mondo intero, docenti universitari, magistrati e avvocati.
- c) Realizzare programmi e corsi di formazione, autonomamente o d'intesa con altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private.
- d) Effettuare ricerche e studi sulla cooperazione giuridica europea ed internazionale.
- e) Curare la pubblicazione della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale.
- f) Pubblicare i risultati di ricerche ed attività svolte dall'Istituto in singoli volumi o periodici similari.

#### CODICE ETICO ADOTTATO DALLA RIVISTA DELLA COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE

La *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale* è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da COPE: http://publicationethics.org/resources/guidelines, le cui line-guida sono condivise dal Comitato di Direzione, dagli autori, e dai referee.

#### Doveri del Comitato di Direzione

Assenza di discriminazioni: il **Comitato di Direzione** valuta gli articoli proposti per la pubblicazione in base al loro contenuto senza discriminazioni di razza, genere, orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento politico degli autori.

*Riservatezza*: il **Comitato di Direzione** s'impegna a non rivelare informazioni sugli articoli proposti ad altre persone oltre all'autore, ai referee e all'editore.

Conflitto di interessi e divulgazione: il Comitato di Direzione si impegna a non usare in proprie ricerche i contenuti di un articolo proposto per la pubblicazione senza il consenso scritto dell'autore.

Decisioni sulla pubblicazione: la decisione di pubblicare o meno gli articoli proposti spetta al **Comitato** di **Direzione** (in particolare ai direttori della rivista, sentito, ove si ritenga opportuno, il parere del comitato scientifico). Tale giudizio è, comunque, assunto sulla base dei risultati della procedura di referaggio (double-blind peer review), fatta da valutatori esterni alla rivista.

#### Doveri dei referee

Contributo alla decisione editoriale: la peer-review è una procedura che aiuta il Comitato di Direzione nell'assumere decisioni sugli articoli proposti e che lungi dal risolversi in un giudizio negativo/positivo) deve permettere all'autore di migliorare il proprio contributo.

*Rispetto dei tempi*: il **referee** che non si senta adeguato al compito proposto o che sappia di non poter svolgere la lettura nei tempi richiesti è tenuto a comunicarlo tempestivamente.

*Riservatezza*: ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato; pertanto, tali testi non devono essere discussi con altre persone senza esplicita autorizzazione.

Oggettività: la peer review deve essere condotta in modo oggettivo; ogni giudizio personale sull'autore è inopportuno; i **referee** sono tenuti a motivare adeguatamente i propri giudizi.

*Indicazione di testi*: i **referee** si impegnano a indicare con precisione gli estremi bibliografici di opere fondamentali eventualmente trascurate dall'autore; il **referee** deve inoltre segnalare eventuali sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere a lui note.

Conflitto di interessi e divulgazione: tutte le informazioni ottenute durante il processo di peer-review devono essere considerate confidenziali e non possono essere usate per finalità diverse; i **referee** sono tenuti a non accettare in lettura articoli, qualora essi venissero indirettamente e incidentalmente a conoscenza del nome dell'autore e se sussistesse un conflitto di interessi con questi.

#### Doveri degli autori

Originalità e plagio: gli autori sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro originale in ogni sua parte.

Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti: l'autore non deve proporre contemporaneamente lo stesso testo a più di una rivista.

*Indicazione delle fonti*: l'**autore** deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati nell'articolo.

Paternità dell'opera: va correttamente attribuita la paternità dell'opera e vanno indicati come coautori

tutti coloro che abbiano dato un contributo significativo all'ideazione, all'organizzazione, alla realizzazione e alla elaborazione della ricerca che è alla base dell'articolo; se altre persone hanno partecipato in modo significativo ad alcune fasi della ricerca il loro contributo deve essere esplicitamente riconosciuto.

Conflitto di interesse e divulgazione: gli **autori** devono evitare conflitti di interessi che potrebbero aver condizionato i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte; gli **autori** devono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca e/o del progetto dal quale scaturisce l'articolo.

*Errori negli articoli pubblicati*: quando un **autore** individua in un suo articolo, pubblicato dalla rivista, un errore o un'inesattezza rilevante, è tenuto a informare tempestivamente il Comitato di Direzione della rivista e a fornire loro tutte le informazioni necessarie per provvedere alla correzione.

## INDICE

Per riflettere	9				
In ricordo del Prof. Aldo Bernardini	10				
DOTTRINA					
M. Panebianco, Le pagine ancora bianche del post Brexit	13				
A.L. Valvo, Soft law e (in)certezza del diritto con particolare riguardo all'ordinamento dell'Unione europea					
D. Granara, La lunga strada verso il suffragio universale					
NOTE E COMMENTI					
C. Avenia, Lo spionaggio economico nel diritto internazionale	59				
D. Danieli, EU instruments of civil judicial cooperation in matters of parental responsability: considerations on competence and scope	85				
F.L. Ramaioli, <i>La monarchia di Rabat tra religione e Costituzione:</i> riflessioni giuridiche su Islam e Stato in Marocco	102				
D. Danieli, C. Peraro, The EU regulation on family law: the italian perspective					
G. Bosco, La 33 <sup>^</sup> Conferenza della Croce Rossa internazionale					
P. Naso, L'opposizione di Carl Schmitt al concetto di guerra giusta e di pace punitiva nel diritto internazionale	162				
U. Montuoro, L'alta formazione italiana negli scenari di crisi identitaria (modelli di mediazione culturale)	175				
D. Marrani, Trasferimento tecnologico e assistenza finanziaria nel regime internazionale sul clima	184				

## DOSSIER STATI

Tale rubrica è momentaneamente sospesa per mancanza di "spazio" e riprenderà dal prossimo numero.

## ACCORDI INTERNAZIONALI

Tale rubrica è momentaneamente sospesa per mancanza di "spazio" e riprenderà dal prossimo numero.

## **COMUNICAZIONI**

Adriatico orientale amarissimo (C.C. Montani)				
La quarta sponda (M. Rallo)	220			
Coronavirus: la Cina è vicina? (M. Rallo)				
GIURISPRUDENZA				
Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza del 22 luglio 2019, n. 19681	229			
Diritto all'oblio: fra diritto di cronaca e diritto di rievocazione storica. Nota alla sentenza n. 19681/19 della Corte di Cassazione (A.L. Valvo)	240			
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regionale Siciliana, Sez. giurisd., Ordinanza 797/2019	245			
Contro lo "Stato etico". Qualche provocazione sulla giurisprudenza amministrativa in materia di concessione di suolo pubblico subordinata a dichiarazioni di ripudio del fascismo. Osservazioni minime su una recente Ordinanza del CGARS (G.A. Ferro)	247			
DOCUMENTI				
Lettera all'ex Senatore Spetic (G. Giorgolo)	255			
PANORAMA				
10 febbraio 1947, un tragico ricordo (C. Antonelli)	259			
Importante Convegno a Trieste (13 febbraio 2020)	260			
Cerimonia di tumulazione dei resti del Senatore fiumano Riccardo Gigante. Vittoriale degli Italiani. Gardone, 15 febbraio 2020 (M. Micich)	260			

# RECENSIONI

Libri ricevuti (e segnalazioni bibliografiche)	271
Roma, 2019, pp. 160 (C. Montani)	268
La Carta del Carnaro e altri scritti su Fiume, di G. d'Annunzio, a cura di Marco Fressura e Patrick Karlsen, Castelvecchi Editore,	
Fiume. Un racconto per immagini dell'impresa di Gabriele d'Annunzio, di Mimmo Franzinelli e Paolo Cavassini, Edizioni leg, Gorizia, 2019, pp. 238 (C. Montani)	266
European State aid and tax rulings, di Liza Lovdahl Gormsen, Elgar publishing Cheltenham (UK) 2019, pp. 168 (M. Orlandi)	264
L'Europa tradita e l'agonia di una civiltà, (prefazione dell'On. Sauad Sbai), di Adriano Segatori, Admaiora Ed., Trani, 2020, pp. 160 (A. Sinagra)	263

# Per riflettere

[...] le frontiere, tutte le frontiere, sono sacre. Non si discutono, si difendono.\*

<sup>\*</sup> B.M.

#### IN RICORDO DEL PROF. ALDO BERNARDINI

Ho appreso con ritardo di alcuni giorni della scomparsa del Prof. Aldo Ber-NARDINI avvenuta a Roma il 7 aprile scorso.

La *Rivista* usa ricordare i più significativi Studiosi e tra questi, in particolare, Coloro che come il Prof. Aldo Bernardini, hanno pubblicato i loro studi su questa *Rivista*, onorandola.

Ho l'ingrato compito ora di ricordare l'illustre Scomparso cui, come dirò, mi univa comunanza di sentimenti ed una profonda reciproca amicizia.

Non dirò di Lui le cose che è uso dire in ricordo di Coloro che ci hanno preceduto. Nella Sua arguzia ne riderebbe Lui per primo.

Non traccerò di Aldo Bernardini la figura dello studioso, dell'Emerito internazionalista, dello scienziato.

Di questo dirà il Collega Prof. Paolo Bargiacchi che pure ebbe il privilegio di conoscerLo e frequentarLo

Io desidero parlare di una persona che ho avuto la fortuna di conoscere che mi gratificava e forse anche mi proteggeva con la Sua generosità e la Sua benevolenza.

Di Aldo Bernardini desidero dire ciò che forse non traspare dai Suoi scritti giuridici. Desidero parlare dell'Uomo, desidero parlare di chi fu per me quasi un fratello maggiore.

Conobbi Aldo Bernardini nel 1968 quando ero Ufficiale di Complemento della Aeronautica Militare. Lui era appena diventato Professore Ordinario. E posso dire quanto meritoriamente lo diventò: presiedeva la Commissione di concorso il Prof. Rolando Quadri il quale non esitò a "promuovere" Aldo Bernardini ancorché questi all'epoca fosse Assistente del Prof. Gaetano Morelli con il quale Rolando Quadri conduceva, come con altri peraltro, una polemica non solo dottrinaria ma anche accademica.

Mi sento di dire che quel concorso lo vinsero tutti e due: Aldo Bernardini per i Suoi meriti scientifici e Rolando Quadri che anche in quell'occasione diede prova di grande obiettività di giudizio.

Aldo Bernardini fu chiamato sulla Cattedra di Diritto internazionale della Facoltà di Scienze Politiche della allora Università "Gabriele D'Annunzio"; poi alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo, distaccatasi da Chieti, dove Aldo Bernardini divenne Rettore mantenendo la carica per molti anni.

Non fu chiamato alla Facoltà di Scienze Politiche della "Sapienza" di Roma per motivi tanto tristi quanto praticati nel mondo "accademico": scientificamente si distaccava da altri ma ciò che non gli si perdonava era la sua indipendenza di giudizio e la sua profonda onestà intellettuale.

Fui io, dopo, a ricoprire nella Facoltà romana quella Cattedra che ben più degnamente doveva essere presieduta da Aldo Bernardini.

Ebbi con lui lunghissimi anni di frequentazione senza mai un contrasto, senza che venisse mai meno il reciproco e assoluto affetto e rispetto.

Ebbi così modo di apprezzarne sempre la Sua profonda generosità, l'unicità della Sua onestà intellettuale; talvolta anche la Sua ingenuità: era sempre capace di "scandalizzarsi" delle peggiori iniquità, ritenendole impossibili quando viceversa erano e sono purtroppo ancora oggi pratica corrente.

Ideologicamente o politicamente, come si vuole, come pure nell'analisi dei fatti storici, eravamo radicalmente distanti ma Aldo Bernardini aveva la capacità di ascoltare le ragioni dell' "altro", ponendosi su di un piano più alto – politico e morale – del suo interlocutore. Era capace di "ascoltare" come io pure "ascoltavo" lui. E devo dire che su molti aspetti, come anche su una condivisa comunanza di *radici*, ci trovavamo d'accordo.

Ricordo come sempre mi ammoniva nel senso che tutto va contestualizzato e che lo studio della storia deve essere un continuo revisionismo.

Ho imparato molto da Aldo Bernardini, ho imparato soprattutto cosa è la dirittura morale e la istintiva capacità di assumere le proprie personali responsabilità, rifuggendo da autogiustificazioni o, peggio, scaricando su altri le responsabilità.

I tanti sentimenti che ora affollano i miei ricordi, mi impediscono di andare oltre per la commozione che mi assale.

Non so se Aldo Bernardini, ancorché avesse avuto un'istruzione religiosa (se ricordo bene, dai Gesuiti) fosse un "credente", ma questo non mi impedisce di rivolgermi direttamente a Lui e dirgli, come sempre, "Ciao Aldo, ci vediamo".

Augusto Sinagra

Ho avuto il privilegio di conoscere e frequentare il Prof. Aldo BERNARDINI sin dai primi anni della mia carriera universitaria. Fu un privilegio, e una fortuna, perché conversare con Lui di diritto internazionale e di politica del diritto internazionale ha sempre costituito – fino alla nostra ultima conversazione telefonica di poche settimane fa sui tribunali penali internazionali – una preziosa occasione di riflessione e apprendimento.

Sarebbe impossibile delineare, anche solo sinteticamente, una traiettoria scientifica e culturale (perché in Lui i due termini sono sempre stati necessariamente complementari e indissolubili) iniziata 60 anni fa nell'Università "Sapienza" di Roma. Ciò che ha però sempre caratterizzato tutta la Sua produzione scientifica – a dir poco poderosa per qualità, quantità e varietà dei temi affrontati – è stata la metodologia critica, qui intesa come la ferma volontà di analizzare, in modo indipendente e senza compromessi, le dinamiche del diritto e delle relazioni internazionali e, dunque, la volontà di non fermarsi alle apparenze, alle giustificazioni da leguleio talvolta offerte dalla narrativa dei "più forti" (un'espressione spesso ricorrente nei Suoi scritti, in particolare quelli sull'uso della forza) ma di ricercare sempre il senso giuridico ultimo, cioè effettivo, di tali dinamiche anche a costo di pervenire a severi giudici critici, sempre ampiamente motivati, sulla legittimità dell'uso della forza nei conflitti armati, ad es., in Jugoslavia, Afghanistan, Iraq e Libia.

La centralità dell'onu – e soprattutto la centralità del *rispetto* della *Carta* da parte degli "Stati forti" – è sempre stato un tema centrale degli scritti del Prof. Aldo Bernardini. Rivendicava con forza e, mi si passi il termine, con "disperazione", l'esigenza di un rigoroso rispetto della *Carta* (in particolare, dell'art. 2, par. 4) e di un funzionamento virtuoso del sistema di sicurezza collettiva articolato sul Consiglio di Sicurezza al fine di evitarne abusive interpretazioni e, di conseguenza, radicali violazioni dei principi dell'ordine internazionale post-bellico consacrati nella *Carta*.

Sin dalla caduta del Muro, con largo anticipo su tutti, il Prof. Aldo Bernardini aveva intuito, dimostrato e prefigurato come le violazioni delle norme *onusiane* sull'uso della forza – di volta in volta mascherate e "legalizzate" da pretesti umanitari o esigenze di sicurezza (inter)nazionale – inevitabilmente avrebbero destabilizzato l'ordinamento giuridico e le relazioni internazionali così aprendo nuovi spazi (non previsti nella *Carta*) di legittimità, solo formale, per l'uso della forza da parte degli Stati e così mandando alla deriva l'intero sistema.

Non ha avuto bisogno – il Prof. Aldo Bernardini – di attendere l'11 settembre per prefigurare l'utilizzo sempre più smodato e abusivo dell'art. 51 della Carta in nome della sicurezza (inter)nazionale. Non ha avuto bisogno – il Prof. Aldo Bernardini – di attendere il conflitto armato in Siria per rilevare come molti Stati (a cominciare da Stati europei come la Germania, il Belgio e la Norvegia) abbiano ormai imboccato quel "sentiero giuridico" tracciato (anzi, riaffermato) in modo chiaro e organico dagli Stati Uniti dopo l'11 settembre e costellato da interpretazioni della legittima difesa talmente ampie e generiche da ridefinire tale istituto anche (e soprattutto) in chiave preventiva e punitiva, così snaturandolo del tutto.

Non ha avuto bisogno – il Prof. Aldo Bernardini – della "guerra globale al terrorismo" del nuovo secolo per comprendere che l'umanitarismo giuridico degli anni Novanta, tanto caro all'Amministrazione Clinton e agli Stati europei e funzionale a giustificare azioni coercitive altrimenti illegittime, era in fondo ipocrita e non avrebbe avuto una lunga vita nella politica e nell'*opinio* degli Stati dinanzi alle ben più allettanti potenzialità applicative di una legittima difesa interpretata ad arte e distorta oltre ogni limite, incluso quello della decenza.

Non ne ha avuto bisogno perché, grazie alla Sua lucida capacità di interpretazione sistemica dell'ordine giuridico e politico internazionale (capacità che caratterizza quella generazione di studiosi italiani), il Prof. Aldo Bernardini aveva già intuito e prefigurato dove il diritto internazionale sarebbe andato a finire nel mediolungo periodo e quali conseguenze – in termini di nuovi conflitti armati, destabilizzazione di intere regioni del mondo ed esodi di massa – ne sarebbero allora derivate per il sistema globale.

È per questo che, come antidoto, Egli rivendicava con forza la vitale necessità del rispetto delle regole e di quei principi così solennemente consacrati nella *Carta* delle Nazioni Unite.

Paolo Bargiacchi